

Edizione di giovedì 22 Luglio 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 luglio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IMPOSTE SUL REDDITO

Iva indetraibile da pro rata: costo specifico o generale?
di Fabio Garrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'Ace per i soggetti Irpef
di Federica Furlani

PATRIMONIO E TRUST

Immobile in comunione interamente pignorabile per i debiti di un solo coniuge
di Lucia Recchioni

IVA

La dichiarazione di navigazione di alto mare per l'articolo 8bis
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La STP (o CED) e la cessione di elementi immateriali
di Goffredo Giordano di MpO Partners

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Giornalismo costruttivo: un'opportunità per allenare il pensiero critico
di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 luglio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **51esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle modalità di compilazione della comunicazione prevista per il **credito d’imposta sanificazione** previsto dal Decreto Sostegni-bis, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** sono state analizzate le condizioni per fruire del **superbonus** nel caso di **installazione di impianti solari fotovoltaici**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono stati esaminati gli **obblighi di sostituzione d’imposta** delle **società ed enti non residenti**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. PROROGA DELLE SCADENZE: QUANDO SARÀ UFFICIALE?

2. SUPERBONUS: UNA SINTESI DELLE SCADENZE

1. IMPIANTO FOTOVOLTAICO: SUPERAMENTO DEI 20 KW NEL CONDOMINIO

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Super-sismabonus acquisti: stipula del rogito entro il 30 giugno 2022

È quindi confermato che la stipula del rogito si deve fare entro il 30 giugno 2022 per beneficiare del super-sismabonus acquisti?

R.L.

Sì, è confermato il suddetto termine, nel caso in cui si voglia accogliere l'interpretazione più volte offerta dall'Agenzia delle entrate (salvo ulteriori e auspiccate proroghe).

Invero, a parere di scrive, la richiamata interpretazione proposta dall'Agenzia delle entrate è condivisibile, ove si consideri che l'agevolazione spetta esclusivamente all'acquirente.

9

Ecobonus e nuova costruzione

Ma quindi la società può beneficiare dell'ecobonus anche se l'intervento è qualificato come nuova costruzione?

R.B.

Il Collega fa evidentemente riferimento alla commentata risposta all'istanza di interpello n. 481/2021.

Il caso riguarda una società avente quale oggetto sociale la costruzione e la cessione di beni immobili, la quale ha presentato richiesta di costruire nell'anno 2019, ottenendo l'autorizzazione per interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente qualificati "interventi di nuova costruzione" di cui alla lettera e) dell'articolo 3 D.P.R. 380/2001.

Con la richiamata risposta all'istanza di interpello l'Agenzia delle entrate, citando le previsioni dell'articolo 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dell'ecobonus, precisando tuttavia che la corretta qualificazione delle opere edilizie spetta sempre al Comune.

Si ritiene, dunque, che nell'ambito del chiarimento di prassi in esame, l'Agenzia delle entrate si sia limitata a richiamare un principio generale, senza tener conto del fatto che, nel caso di specie, l'intervento era stato qualificato dal Comune come un intervento di nuova costruzione.

Quella parte della risposta all'istanza di interpello, ad avviso di scrive, pecca quindi di poca chiarezza.

8

Primo Sal da indicare in dichiarazione?

Il primo stato avanzamento lavori 110% sostenuto nel 2020 va inserito nella dichiarazione al 31/12/2020 nel quadro RP?

ST. B.

Ad assumere rilievo è la data di sostenimento delle spese.

Se le spese sono state sostenute nel 2020 vanno indicate nel modello Redditi 2021 (riferito all'anno 2020).

7

Credito d'imposta sanificazioni: è cedibile?

Il credito d'imposta sanificazioni del Sostegni-bis potrebbe essere ceduto?

P.L.

No, non è stata prevista questa possibilità.

Si tratta di un'importante differenza rispetto al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dall'articolo 125 del Decreto Rilancio.

In quest'ultimo caso, infatti, fu introdotta un'apposita norma (il precedente articolo 122) la quale espressamente consentì la cessione del "credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125".

La medesima disposizione, tuttavia, non è stata successivamente riprodotta nel Decreto Sostegni-bis, ragion per cui, ad oggi, non risulta possibile la cessione del credito d'imposta

sanificazione in esame.

6

Impianti fotovoltaici: limiti di spesa

Nel caso del condominio, il limite di 48.000 euro per gli impianti fotovoltaici è per singola unità o complessivo?

A.S.

Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato si rende necessario verificare come è stato strutturato l'impianto fotovoltaico.

Se l'impianto è al servizio del singolo appartamento, il limite deve essere riferito alla singola unità; se, invece, l'impianto è al servizio dell'intero edificio, riguarda il condominio nel suo complesso.

Si ricorda che è previsto un limite di spesa di 48.000 euro anche per l'installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati: il limite di spesa, infatti, non è cumulativo ma va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in essi integrati.

5

General contractor e mandato con rappresentanza

Professionista che rilascia visto di conformità al condominio, stipula contratto con condominio, mandato con rappresentanza ed emette fattura con sconto in fattura applicando iva 22%? anche in presenza di general contractor?

G. B. M.

Come chiarito dalla risposta all'istanza di interpello n. 480/2021, nel caso in cui il professionista stipuli il contratto direttamente con il condominio (o, comunque, con il committente), ma quest'ultimo deleghi il *general contractor* al pagamento del compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il professionista dovrà emettere fattura a nome del committente con l'aliquota Iva ordinariamente applicabile (nel caso di specie, il 22%) e il *general contractor* riaddebiterà le

spese senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972.

#4

Pannelli fotovoltaici esclusi dall'ecobonus

L'installazione di impianto fotovoltaico su una "nuova costruzione" rientra tra i beni che usufruiscono del bonus del 65%?

C. S. A. SNC

Come ribadito, da ultimo, con la circolare 7/E/2021, l'installazione dei pannelli fotovoltaici non dà diritto all'ecobonus del 65%, in quanto *"gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia "pulita" (Risoluzione 20.05.2008 n. 207/E)"*.

3

Proroga delle scadenze: quando sarà ufficiale?

Quando si avrà la certezza della proroga delle tasse al 15/09/2021?

C. L.

È prevista per oggi, giovedì 22 luglio, la votazione al Senato sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni-bis.

Con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme, tra le quali spicca, appunto, la proroga delle scadenze, entreranno in vigore.

2

Superbonus: una sintesi delle scadenze

La proroga al 30/06/2022 per bonus 110% è applicabile anche alle unifamiliari?

D. C. A.

Per poter beneficiare del superbonus è necessario sostenere le spese entro il 30.06.2022.

I condomini possono beneficiare del maggior termine del 31.12.2022.

Le persone fisiche che effettuano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate ma possedute da un unico proprietario o in comproprietà possono invece sostenere le spese entro il 31.12.2022, se alla data del 30.06.2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

1

Impianto fotovoltaico: superamento dei 20 KW nel condominio

Il superamento dei 20kwh – affinché la cessione di energia sia considerata attività commerciale – vale anche per i condomini? Oppure il limite è da considerare per unità immobiliare?

B. M.

Sul punto assume rilievo la risoluzione 84/E/2012.

La produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw configura attività commerciale; il condominio, però, “è un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia”.

La richiamata risoluzione ha ritenuto che, in presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l'intento delle parti di stipulare un accordo per l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale, si possa individuare una società di fatto.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IMPOSTE SUL REDDITO

Iva indetraibile da pro rata: costo specifico o generale?

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Malgrado il principio cardine sul quale si regge l'imposta sul valore aggiunto sia il **meccanismo di rivalsa o detrazione**, nel nostro ordinamento sono presenti numerose ipotesi nelle quali tale meccanismo "devia" a causa di specifiche o generiche **indetraibilità**.

Quando **l'imposta assolta sugli acquisti non può essere detratta** essa resta a carico dell'operatore economico e, in relazione a tale componente, è ammessa la **deduzione dal reddito** in quanto onere subito dal contribuente; tale deduzione però viene assicurata in diversa maniera a seconda dell'origine del divieto alla detrazione.

Con due contributi successivi si andrà ad inquadrare il **trattamento fiscale dell'Iva non detratta**, focalizzando l'analisi dell'ipotesi principale, ossia l'**indetraibilità da pro rata**.

Iva indetraibile da pro rata

Ai sensi dell'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), quando il contribuente svolge un'attività che beneficia del regime di **esenzione Iva**, egli avrà quale risvolto negativo l'impossibilità di detrarre – in tutto o in parte – l'imposta assolta sugli acquisti.

L'**Iva assolta sugli acquisti** risulta pertanto **detraibile** sulla base della **percentuale di detrazione determinata ai sensi del successivo articolo 19-bis**, ossia **nella medesima proporzione esistente tra le operazioni che danno il diritto alla detrazione ed il totale delle operazioni attive**.

La quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata viene effettuata **provvisoriamente** nel corso dell'esercizio nell'ambito delle **liquidazioni periodiche**, secondo la percentuale provvisoria stabilita sulla base delle operazioni effettuate l'anno precedente; il **pro rata definitivo** viene determinato alla fine di ciascun anno solare, in sede di compilazione della dichiarazione annuale, in funzione delle **operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta**, con

conguaglio dell'Iva indetraibile provvisoriamente determinata in corso d'anno.

Sul punto va ricordato che, **indipendentemente da quando sia presentata la dichiarazione Iva**, già dal primo periodo di liquidazione del periodo d'imposta successivo quello di riferimento occorrerà aggiornare la **percentuale provvisoria di pro rata da utilizzare** ([circolare 98/E/2000](#)).

Venendo alle **questioni contabili e fiscali**, qualora l'imposta assolta sugli acquisti **non possa essere totalmente o parzialmente detratta**, sorge un onere che influisce direttamente sul risultato economico: l'Iva non detratta risulta essere un costo.

Ai sensi del **paragrafo 84 del principio contabile Oic 12**, per quanto riguarda l'Iva indetraibile, essa va iscritta in questa voce **se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi**.

In generale, il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del **bene o servizio acquistato al quale si riferisce**.

Secondo l'interpretazione fornita dall'ADC nella **norma di comportamento n. 152**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, l'Iva indetraibile da pro rata **non costituisce un onere diretto ed accessorio** delle singole operazioni di acquisto, ma una **spesa generale**.

L'unico precedente in cui l'Agenzia delle Entrate si sia occupata della questione è costituito da una risoluzione piuttosto risalente, ma ancora attuale: nella **nota 9/869 del 19.01.1980** l'Agenzia ha affermato che tale onere deriva da una situazione generale del contribuente, caratterizzata dalla presenza sia di attività assoggettate ad Iva, sia di attività esenti.

Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato **costo generale** che va dedotto nell'esercizio.

L'Iva indetraibile sui beni strumentali

Nella norma di comportamento n.152, l'ADC ha evidenziato che, qualora l'Iva indetraibile da "pro-rata" sia ***"imputata direttamente agli specifici acquisti cui afferisce, nei limiti dei principi contabili, tale imputazione assumerà rilevanza anche agli effetti fiscali"***.

Con riferimento ai **beni strumentali**, la prassi si è sempre indirizzata verso la **capitalizzazione dell'Iva indetraibile** in relazione al bene strumentale, quantomeno in relazione all'Iva interamente indetraibile nel caso del pro rata (si veda sul punto, ad esempio, la [risoluzione 297/E/2002](#) e la [circolare 154/E/1995](#)).

Su tale punto consta l'intervento della sentenza della [Cassazione n. 20459 del 19.07.2021](#), nella quale si afferma che l'indetraibilità da pro rata, che sia o meno al 100%, comunque deve considerarsi un **costo generale di esercizio**.

Infatti, secondo i giudici, il pro rata generale genera una percentuale di indetraibilità intesa come costo complessivo ai fini delle imposte dirette e **non può essere “imputato” al singolo bene** cui si riferisce l'operazione, bensì alle attività medesime nel loro complesso.

Si tratterebbe di un cambiamento radicale che, se venisse confermato, obbligherebbe a modificare i comportamenti degli operatori; occorrerà **attendere** per verificare un consolidamento di tale nuova interpretazione oppure un allineamento della prassi a tale mutato inquadramento.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'Ace per i soggetti Irpef

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PROVVEDIMENTO E LA CIRCOLARE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 550 a 553, L. 232/2016](#)) ha previsto, a decorrere dal 2016, l'applicazione, per **gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria**, delle regole per la determinazione dell'Ace previste per i soggetti Ires.

In particolare, per tali contribuenti Irpef, l'importo ammesso in deduzione corrisponde al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015**.

Per tali soggetti è inoltre previsto ([articolo 1, comma 552, L. 232/2016](#)) che **“rileva come incremento del capitale proprio, anche la differenza (se positiva) fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010”** (patrimonio netto che include l'utile).

Per le **imprese costituite dopo il 31.12.2010** si deve far riferimento, per quanto riguarda la prima componente, al *patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria* (**articolo 8, comma 5, D.M. 03.08.2017**).

La variazione del capitale proprio è rappresentata dalla **somma algebrica positiva tra i relativi incrementi ed i decrementi**.

Gli **incrementi** sono rappresentati da:

- **conferimenti in denaro** (versamenti a fondo perduto, in conto capitale, ...), che rilevano a partire dalla data di versamento (*pro rata temporis*);
- **utili d'esercizio non distribuiti** destinati a riserve disponibili, che rilevano nell'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento. L'utile dell'esercizio 2020 rileva ai fini Ace nel 2020;
- **rinunce ai crediti**, che rilevano dalla data dell'atto di rinuncia.

I **decrementi** sono rappresentati generalmente dai **prelevamenti di utili**.

In ciascun esercizio **la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio, e, se il periodo di imposta è di durata diversa dall'anno solare, va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per i soggetti Irpef che hanno applicato in uno o più anni il **regime di contabilità semplificata**, la variazione di capitale rilevante al termine dell'esercizio in cui è ripristinato il regime di contabilità ordinaria è ridotta della eventuale differenza negativa tra:

- il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del **P.R. 689/1974**, relativo allo stesso esercizio;
- il **patrimonio netto dell'ultimo esercizio in regime di contabilità ordinaria**.

Ai fini Irpef, la deduzione Ace rileva:

- ai fini della determinazione delle **aliquote per gli scaglioni di reddito**;
- per la **determinazione delle detrazioni, per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e canoni di locazione**.

In presenza di altri redditi imponibili, pertanto, il reddito agevolabile concorre alla **formazione del primo scaglione e dei successivi**, fino a concorrenza del **suo intero ammontare**.

Gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si **aggiungono a quello agevolato** ai fini della formazione degli **scaglioni successivi**.

Parimenti, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota Ace concorre alla **formazione del reddito complessivo**, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all'importo di tale reddito.

L'Ace non riduce invece la **base imponibile ai fini previdenziali**, né la base imponibile Irap.

La **parte del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa dichiarato** è computata in aumento dell'importo **deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi**, senza limiti temporali, ovvero è fruibile come **credito d'imposta** applicando a questa eccedenza le aliquote di cui all'[articolo 11 Tuir](#).

Per consentire infatti alle imprese l'utilizzo dell'incentivo anche in esercizi in perdita fiscale (o comunque con redditi imponibili **incapienti** rispetto alla deduzione spettante), è prevista la **facoltà di convertire le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti di imposta**.

Il credito d'imposta è **utilizzato in diminuzione dell'Irap** e va ripartito in **cinque quote annuali di pari importo**.

Per le **imprese familiari e le aziende coniugali**, l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il **reddito d'impresa** è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale **in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito**.

Per le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** l'eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua **quota di partecipazione agli utili** o, in alternativa, è trasformata in **credito d'imposta Irap** e utilizzata dalla stessa società.

La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il **rendimento nozionale del socio stesso** ammesso in deduzione dal reddito d'impresa ovvero è trasformata in **credito d'imposta Irap utilizzato dallo stesso**.

Si applicano infine anche ai soggetti Irpef le **disposizioni antielusive** previste per le società di capitali tese in particolare ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, gli **effetti moltiplicativi dell'agevolazione**.

PATRIMONIO E TRUST

Immobile in comunione interamente pignorabile per i debiti di un solo coniuge

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 20845**, depositata ieri, **21 luglio**, la **Corte di Cassazione** ha confermato l'ormai costante orientamento **giurisprudenziale**, in forza del quale, **in mancanza di un'espressa disciplina normativa**, è ritenuta **legittima l'espropriazione dell'intero bene in comunione legale** a fronte dei **debiti** contratti da **uno solo dei coniugi**.

A seguito di una **procedura esecutiva** due coniugi vedevano **venduta la loro casa di abitazione**, la quale ricadeva nel **regime di comunione legale dei beni**.

La **procedura** seguita nell'ambito dell'**esecuzione immobiliare**, per quanto pare comprendere, era stata la seguente:

- **pignoramento nei confronti del debitore e del coniuge** in regime di comunione legale,
- **istanza di vendita del bene pignorato, autorizzazione alla vendita** e successiva **vendita dell'intero bene**, comprensivo della quota in regime di comunione legale con il coniuge.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, richiamando la **precedente sentenza n. 11175/2015** ha ricordato che **“la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”** (sul punto viene richiamata anche la più nota **Cassazione, n. 6575/2013**).

Pertanto, nel caso in cui il bene ricada in una **comunione legale** è **esclusa** la possibilità di ricorrere al **procedimento di divisione endoesecutiva** prevista dagli [articoli 600 e ss. c.p.c.](#)

Le richiamate pronunce, confermate anche dalla successiva **Cassazione n. 6230/2016**, costituiscono pertanto un **orientamento consolidato di giurisprudenza**, idoneo a trovare applicazione **fino a quando il legislatore non interverrà per disciplinare la materia in esame**.

È legittimo, quindi, il **pignoramento** nei confronti del **coniuge del debitore**, proprio perché la **comunione tra coniugi** è una **comunione “a mani riunite”**, o, come sopra indicato citando la Cassazione, **“senza quote”**, ragion per cui **ciascun coniuge, pur essendo contitolare al 50%, lo è sull'intero bene**.

Da ciò ne discende che **il bene potrà legittimamente essere venduto all'asta**, anche se i **debiti** sono riconducibili ad un **unico coniuge**; **l'altro coniuge avrà diritto**, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, **al 50% del ricavato della vendita**, dal quale **non potranno essere detratte le spese per la procedura**, che, di conseguenza, **graveranno integralmente sul 50% riconducibile al debitore**.

IVA

La dichiarazione di navigazione di alto mare per l'articolo 8bis

di Clara Pollet, Simone Dimitri



A **partire dal 15 luglio 2021** è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione di possesso dei requisiti per la non applicazione dell'Iva alle operazioni di cui agli [articoli 8bis e 7sexies, comma 1, lettera ebis\), D.P.R. 633/1972](#).

L'[articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020](#) ha previsto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di **navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi** alle stesse riferibili senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#), e per gli **utilizzatori** che intendono fruire di **prestazioni di servizi di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis\), D.P.R. 633/1972](#), di **presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma**.

Ai sensi dell'[articolo 8bis, comma 1, lettera d\), D.P.R. 633/1972](#), sono non imponibili Iva con **natura operazione N3.4** – operazioni assimilate alle esportazioni, ad esempio, le **cessioni di beni destinati a dotazioni di bordo** e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento di navi adibite alla navigazione di alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca.

Una nave si considera **adibita alla navigazione in alto mare** se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un **numero di viaggi in alto mare superiore al 70%**.

Per viaggio in alto mare si intende il **tragitto compreso tra due punti di approdo** durante il quale è **superato il limite delle acque territoriali**, calcolato in base alla **linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita**.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta **attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante**

apposita dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al **modello approvato** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ([Prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021](#)) e deve essere **trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate**, che **rilascia apposita ricevuta telematica** con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione può riguardare anche **più operazioni tra le stesse parti**.

I soggetti che dichiarano una **percentuale determinata provvisoriamente**, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la **sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare**.

Gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione** devono essere indicati nelle **fatture emesse** in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per la compilazione della fattura elettronica, il dato è riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce **"NAUTICA"** e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il **numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa** a sistema e consultabile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione **sono resi disponibili**, dopo il rilascio della ricevuta di invio, **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate** sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come **parte contraente (cedente/prestatore)**.

Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai [commi da 708 a 710](#) della **L. 178/2020** sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la **data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo** all'adozione del [provvedimento Prot. n. 151377/2021 del 15.06.2021](#) (ossia con data fattura a partire dal 14 agosto 2021).

Per entrambe le tipologie di operazioni si utilizza lo stesso modello, con indicazione dei dati, però, **in quadri separati**.

Il **quadro A** è relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis\), D.P.R. 633/1972](#).

Nel **quadro B**, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#), si riportano le **seguenti informazioni**:

- i dati che identificano la **nave**;

- la dichiarazione di intento di avvalersi della **facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva**, indicando l'anno di riferimento;
- l'attestazione dell'effettuazione di un **numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento** del totale nell'anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione; in caso di periodi inferiori all'anno, le date di inizio e fine del periodo stesso;
- l'attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di **navigazione in alto mare**.

Nella **sezione II**, occorre indicare il **codice fiscale della parte contraente** (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l'operazione si riferisce.

L'[articolo 7, comma 4 ter, D.Lgs. 471/1997](#) dispone, infine, che è punito con la sanzione prevista al comma 3 (**sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta**), il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'[articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), **senza avere mai riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'[articolo 8-bis, comma 3](#) del medesimo decreto.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La STP (o CED) e la cessione di elementi immateriali

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Nella prassi italiana molto spesso il commercialista o il consulente del lavoro, ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvale anche del supporto di una società di servizi (c.d. CED), a cui delegare generalmente le prestazioni di raccolta ed elaborazione dati rispettivamente in materia contabile e giuslavoristica. La società di servizi sarà intestataria, integralmente o parzialmente, della titolarità dei rapporti e dei beni funzionali all'esercizio dell'attività: dipendenti, locazione o proprietà dell'immobile, attrezzature, utenze etc.. Secondo il modello tradizionalmente vigente, il CED/società di servizi, che svolge l'attività di registrazione/conservazione dei dati, è affiancato al professionista (individuale/Studio Associato/STP) che tiene i rapporti con la clientela dello Studio e si occupa della consulenza e di tutte le altre attività c.d. “riservate”.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso degli ultimi anni si sono costituite numerose Società tra Professionisti beneficiando della Legge 183/2011, il cui art. 10, al comma 3, dispone che “*E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.*”

Il dato normativo richiamato prevede quindi che solo i professionisti iscritti ad un ordine professionale possano dar vita ad una delle seguenti società:

1. Società di persone;
2. Società di capitali;
3. Cooperativa (costituite da un numero di soci non inferiore a tre).

Va comunque considerato che la principale peculiarità della STP rispetto ad altre forme di aggregazioni tra professionisti è quella di una **parziale, limitata apertura del mondo delle professioni all'ingresso di capitali** proveniente da soggetti terzi, non professionisti.

In un tale contesto l'operazione di cessione/aggregazione dell'attività potrebbe avvenire anche attraverso la stipula di un contratto di trasferimento dell'azienda/cessione delle quote

della società.

Ma cosa accade se una STP o un CED cede solo una parte dell'attività?

Più precisamente, cosa accade se, ad esempio, una STP cede solo il diritto all'utilizzo del marchio?

Può tale operazione essere ricondotta da parte dell'amministrazione finanziaria ad una cessione d'azienda/ramo d'azienda?

Su tale argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9065 del 01/04/2021, che ha definitivamente chiarito tutti i dubbi.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/stp-ced-cessione-elementi-immateriali/>

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Giornalismo costruttivo: un'opportunità per allenare il pensiero critico

di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Mi sono letteralmente innamorata del **giornalismo costruttivo** non appena l'ho scoperto, nel 2012. Ho sentito subito appartenere alla mia visione della professione concetti come: **rispetto del lettore, approfondimento, contesto, soluzioni**. Ed è stato un amore che è andato crescendo di anno in anno, studio dopo studio, incontro dopo incontro.

Poi è arrivato il Covid e ho visto emergere tutte le abitudini all'informazione che abbiamo fatto nostre e che si sono mostrate nella loro vera natura. Ho visto **dati buttati in pasto ai lettori**, le solite **voci di esperti** stimolare una polarizzazione a tratti imbarazzante, le persone in **confusione** perché il mondo era diventato improvvisamente complesso.

Il *Constructive Network*, che ho fondato con alcuni colleghi giornalisti, è nato nel 2019. La pandemia è arrivata ufficialmente a inizio 2020. Per noi è stato un vero e proprio trampolino di lancio perché **ci ha resi diversi in modo evidente**, inequivocabile. E anche per un'altra ragione che trovo importante: le persone hanno cominciato a capire che il **bisogno di un'informazione di qualità** era una evidenza. Diciamo pure una **necessità**.

Il giornalismo costruttivo e delle soluzioni che ho sposato parte da un **principio base**:

informare mettendo i **dati in un contesto**,

partendo dal **problema**,

raccontando la **soluzione**

e con essa anche i **limiti e le difficoltà**.

È un giornalismo che **si prende cura delle storie** non per dirci che il mondo è un luogo bello in cui vivere. L'obiettivo è raccontare che oltre il problema ci sono più **soluzioni** e qualcuno là fuori le sta cercando, le ha trovate, le vuole raccontare.

Costruire. Questo è il termine intorno a cui ruota tutto. **Costruire narrando**. Un'utopia per molti, una missione per chi sceglie di abbracciare questa professione con onestà, etica e responsabilità.

E in tutto questo che **ruolo** abbiamo come **lettori delle notizie**? Possiamo dare dei **segnali importanti** a chi scrive e produce contenuti partendo da una scelta. **Scegliere è sempre l'arma più potente** per le persone.

Cosa e come scegliere:

- Cominciamo a **allargare le nostre fonti**. Non limitiamoci ai media tradizionali, alle testate giornalistiche note. **Affezioniamoci alle firme**: a quei giornalisti che fanno la differenza, che raccontano, spiegano, condividono e ascoltano. Ce ne sono molti e i *social media* ci consentono di incontrarli.
- **Condividiamo quello che abbiamo trovato utile** e che pensiamo possa essere utile per altri. Lasciamo cadere nell'indifferenza quel pessimo giornalismo che talvolta condividiamo per dire che non ci piace. È una scelta che viene mal interpretata: gli editori contano la condivisione, non leggono il nostro post.
- **Utilizziamo il digitale per entrare in connessione con i giornalisti**: ringraziamoli per un buon articolo, raccontiamo loro cosa vorremmo leggere e cosa vorremmo capire di più. Creiamo relazioni. I *social media* sono luoghi di relazione. Ruota tutto intorno a questo.

In questi anni mi sono fatta un'idea molto chiara: **il cambiamento concreto avviene solo se si allena il pensiero critico**. Smettiamo quindi di aspettare che le soluzioni arrivino dall'alto. Andiamole a cercare, condividiamole, facciamole entrare nella nostra storia per trasferirle poi ad altri. Vale per tutto. Vale anche per l'informazione.

